

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1349/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1350/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1351/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1352/1999 della Commissione, del 23 giugno 1999, relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1999/2000** 9
- Regolamento (CE) n. 1353/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- Regolamento (CE) n. 1354/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 14
- Regolamento (CE) n. 1355/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 15
- Regolamento (CE) n. 1356/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 206ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 17
- Regolamento (CE) n. 1357/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 242ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 18

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1358/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	19
Regolamento (CE) n. 1359/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	21
Regolamento (CE) n. 1360/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	23
Regolamento (CE) n. 1361/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98	25
Regolamento (CE) n. 1362/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	26
Regolamento (CE) n. 1363/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98	27
Regolamento (CE) n. 1364/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999	28
★ Regolamento (CE) n. 1365/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo	29
★ Regolamento (CE) n. 1366/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	30
★ Regolamento (CE) n. 1367/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	31
★ Regolamento (CE) n. 1368/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati	33
★ Regolamento (CE) n. 1369/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	35
★ Regolamento (CE) n. 1370/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	42

★ Regolamento (CE) n. 1371/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione	44
★ Regolamento (CE) n. 1372/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune	46
★ Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999	47
Regolamento (CE) n. 1374/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera	49
Regolamento (CE) n. 1375/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie e fissa gli importi degli aiuti per i prodotti del settore delle carni bovine	53
Regolamento (CE) n. 1376/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di giugno 1999 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	56
Regolamento (CE) n. 1377/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	57
Regolamento (CE) n. 1378/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	59
Regolamento (CE) n. 1379/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	60
Regolamento (CE) n. 1380/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1304/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	62
★ Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni	63
★ Direttiva 1999/60/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu	65
★ Direttiva 1999/61/CE della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio ⁽¹⁾	67

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/420/CE:

★ Decisione della Commissione, del 18 giugno 1999, recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1601]	69
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1349/1999 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 1999**

che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾ sono state accordate su base di reciprocità alcune concessioni relative a determinati prodotti agricoli trasformati;
- (2) che a seguito della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽²⁾, alcune concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati sono state modificate a decorrere dal 1° luglio 1995;
- (3) che, di conseguenza, alcuni aspetti dell'accordo concluso con la Svizzera, in particolare il protocollo relativo ai prodotti agricoli trasformati allegato al suddetto accordo, dovrebbero essere adeguati per mantenere l'attuale livello delle preferenze reciproche;
- (4) che a tale scopo sono ancora in corso con la Svizzera negoziati per giungere a un accordo sulle modifiche del suddetto protocollo; che, tuttavia, non è possibile concludere tali negoziati e porre in vigore gli adattamenti necessari entro il 1° luglio 1999;

- (5) che in tale situazione è opportuno che la Comunità adotti misure autonome per salvaguardare l'attuale livello delle preferenze reciproche finché non saranno conclusi i negoziati; che i dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Svizzera sono quelli indicati nell'allegato.

2. Se la Svizzera non applicasse più le misure reciproche in favore della Comunità, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 ⁽³⁾ può, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, sospendere l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugsselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

Βασικά ποσά που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται στα αγροτικά στοιχεία κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

	EUR/100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	9,771
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	15,168
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	10,129
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	10,129
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	10,276
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat långkornigt	28,910
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmed-milk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Magere-melkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	123,750
Leche entera en polvo / Sødmeælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Volle-melkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkspulver	142,660
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	207,333
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	43,675

REGOLAMENTO (CE) N. 1350/1999 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) che con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre pertanto aumentare le quantità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti;
- (2) che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2887 passa a 400 t;
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2942 passa a 3 000 t;
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2966 passa a 12 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

L. SCHOMERUS

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2780/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1351/1999 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 1999****che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

- (1) considerando che dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, in prosieguo denominata «convenzione ICCAT»;
- (2) considerando che la convenzione ICCAT prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidati e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, in prosieguo denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti;
- (3) considerando che nella quindicesima riunione ordinaria dal 14 al 21 novembre 1997 l'ICCAT ha adottato, onde garantire il rispetto delle misure di conservazione, una raccomandazione relativa al trasbordo e all'osservazione di navi, che è diventata vincolante per le parti contraenti a decorrere dal 13 giugno 1998; che è opportuno che la Comunità applichi la suddetta raccomandazione;
- (4) considerando che è necessario stabilire le modalità relative agli scambi di informazioni in merito alle navi che potrebbero esercitare attività tali da compromettere le misure di conservazione adottate dall'ICCAT;
- (5) considerando che, al fine di rafforzare il controllo in mare, è fondamentale che i pescherecci e le navi madre comunitarie ricevano unicamente trasbordi in mare provenienti da navi battenti bandiera delle parti contraenti e delle parti, entità o entità di pesca cooperanti;
- (6) considerando che l'ICCAT ha costantemente incoraggiato le parti, entità o entità di pesca non contraenti che pescano nella zona della conven-

zione specie di competenza dell'ICCAT stessa a diventare parti, entità o entità di pesca operanti, mettendo in rilievo il loro fermo impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per «osservazione» qualsiasi osservazione effettuata da una nave, da un aereo, o dalle autorità competenti di uno Stato membro, preposti all'ispezione in mare di una nave:

- la cui nazionalità non è apparente (in seguito denominata «nave di nazionalità imprecisata») e che si sospetta peschi specie di competenza dell'ICCAT, oppure
- che batte bandiera di un'altra parte contraente che si sospetta eserciti la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT, oppure
- che batte bandiera di parti, entità o entità di pesca non contraenti, che si sospetta eserciti la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservazione sarà ritrascritta sulla scheda di osservazione di cui all'allegato. Essa comporterà, ove possibile, i dati richiesti sulla suddetta scheda. Essa potrà essere accompagnata, se del caso, da fotografie della nave osservata.

Articolo 2

1. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente alle competenti autorità allo Stato membro dell'osservatore, lo Stato membro le comunica alla Commissione che ne informa lo Stato di bandiera della nave oggetto di osservazione.

2. La Commissione comunica immediatamente tali schede d'osservazione allo Stato battente la bandiera della nave, nonché alla segreteria dell'ICCAT.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che riceve dalle autorità competenti di una parte contraente osservazioni in merito all'attività di una nave che batte la propria bandiera comunica immediatamente tali osservazioni, nonché qualsiasi informazione pertinente, alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 16.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. La Commissione comunica tempestivamente tale informazione pertinente alla segreteria dell'ICCAT affinché venga esaminata dal comitato di applicazione dell'ICCAT.

Articolo 4

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave di nazionalità imprecisata comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'inchiesta nonché, se del caso, le misure adeguate che esse hanno adottato in base al diritto internazionale.

2. La Commissione trasmette quanto prima i dati suddetti alla segreteria dell'ICCAT.

Articolo 5

1. È vietato ai pescherecci e alle navi madre comunitarie di ricevere trasbordi in mare di specie di competenza dell'ICCAT provenienti da pescherecci battenti bandiera

di parti non contraenti che non abbiano lo status di parti, entità o entità di pesca cooperanti.

2. La Commissione comunica agli Stati membri prima dell'inizio dell'anno l'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti adottato dall'ICCAT.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono le informazioni relative alle attività di trasbordo effettuate dalle navi comunitarie dopo il 1° novembre dell'anno precedente alla Commissione, che le trasmette all'ICCAT.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

L. SCHOMERUS

ALLEGATO

SCHEDA D'OSSERVAZIONE DI NAVI

1. **Data dell'osservazione:** (mese) (giorno) (anno)

2. **Posizione della nave osservata:**

In mare:

Latitudine

Longitudine

3. **Nome della nave osservata:**

4. **Paese di bandiera:**

5. **Porto (e paese) di registrazione:**

6. **Tipo di nave:**

7. **Indicativo internazionale di chiamata:**

8. **Lunghezza e TSL (stima):**

metri

TM

9. **Descrizione degli attrezzi di pesca:**

Tipo:

10. **Situazione della nave durante l'osservazione in mare (mettere una crocetta corrispondente):**

Pesca

Navigazione

Deriva

Trasbordo

Altro

11. **Tipo di attività della nave durante l'osservazione:**

REGOLAMENTO (CE) N. 1352/1999 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1999****relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;
- (2) considerando che, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999⁽⁴⁾, fissa i termini per la semina per i semi oleosi;
- (3) considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati nei diversi Stati membri; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1999/

2000, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

- (4) considerando che il regolamento (CE) n. 1098/1999 della Commissione⁽⁵⁾ ha rinviato il termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1999/2000;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I termini di semina per la campagna 1999/2000 sono fissati in allegato relativamente alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Termine di semina per la campagna 1999/2000

Colture	Stato membro	Regioni	Termine
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche, semi di lino	Irlanda	Tutto il territorio	31 maggio 1999
Cereali, semi di lino	Regno Unito	England	15 giugno 1999
Granturco, girasole, soia, sorgo, grano saraceno	Francia	Tutto il territorio	15 giugno 1999
Granturco, girasole, sorgo,	Portogallo	Beira Litoral	15 giugno 1999
Granturco, sorgo	Portogallo	Entre-Douro e Minho	15 giugno 1999
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche, semi di lino	Germania	Bayern Baden-Württemberg Hessen Rheinland-Pfalz	15 giugno 1999
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	15 giugno 1999
Granturco, soia	Italia	Piemonte Friuli-Venezia-Giulia	15 giugno 1999
Granturco, girasole	Grecia	Macédoine Thrace	15 giugno 1999
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche, semi di lino	Svezia	Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra götaland Örebro Västmanland	15 giugno 1999
Cereali, piante proteiche, semi di lino	Svezia	Värmland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten	25 giugno 1999

Colture	Stato membro	Regioni	Termine
Semi di ravizzone o di colza	Svezia	Värmland Dalarna Gävleborg	25 giugno 1999
Cereali, piante proteiche, semi di lino, semi di ravizzone o di colza	Finlandia	C3 C4	25 giugno 1999

REGOLAMENTO (CE) N. 1353/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfetari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	42,3
	064	47,0
	999	44,6
0707 00 05	052	71,4
	628	130,8
	999	101,1
0709 90 70	052	61,7
	999	61,7
0805 30 10	382	56,8
	388	54,3
	528	57,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	56,3
	388	80,7
	400	69,9
	508	65,1
	512	63,2
	524	65,7
	528	71,0
	804	100,8
	999	73,8
	052	150,1
0809 10 00	999	150,1
	052	256,5
0809 20 95	064	163,8
	400	176,9
	616	130,6
	999	182,0
	052	101,9
0809 40 05	624	260,1
	999	181,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/1999 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;
considerando che il regolamento (CE) n. 1053/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Austria e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1053/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 129 del 22.5.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1355/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	—
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasforma- zione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 206ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 206ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 242ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 242ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 22 giugno 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/1999 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre

fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	32,00	32,00	32,00	35,00
Orzo (1003 00 90)	40,00	40,00	40,00	43,00
Granturco (1005 90 00)	58,00	58,00	58,00	61,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1359/1999 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1115/1999 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	29,00
Orzo	(1003 00 90)	37,00
Granturco	(1005 90 00)	55,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	43,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1360/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/1999 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli

aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	29,00	29,00
Orzo (1003 00 90)	37,00	37,00
Granturco (1005 90 00)	55,00	55,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 299,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 150,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 90,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1364/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 770/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 146,50 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 770/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 100 del 15.4.1999, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2225/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera, ovvero dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, è fissato a 5 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/98 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1366/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2224/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie ovvero dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, è fissato a 50 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1348/98 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Articolo 2

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94, della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/98 ⁽⁴⁾, stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 1, un periodo di validità dei titoli per i cereali che può arrivare a un massimo di cinque mesi dopo la presentazione della domanda; che, in deroga a quanto sopra, il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata per il grano duro possa arrivare a un massimo di sei mesi dopo la presentazione della domanda e che il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata per l'orzo esportato sotto forma di birra possa arrivare a un massimo di undici mesi dopo la presentazione della domanda;

(2) considerando che il periodo di validità dei titoli per il grano duro esportato allo stato naturale è stato ridotto e che esso scade ora alla fine del quarto mese successivo a quello di presentazione della domanda; che è opportuno quindi sopprimere la deroga applicabile al grano duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II;

(3) considerando che il malto è la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione della birra; che è opportuno adeguare il periodo di validità dei titoli per l'orzo esportato sotto forma di birra a quello dei titoli per il malto, come stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione,

del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁶⁾;

(4) considerando che il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/94, la lettera c) è soppressa e la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) nel settore dell'orzo esportato sotto forma di birra, di cui al codice NC 2203, o di birra di malto con titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 0,5 %, di cui al codice NC 2202 90 10:

- i titoli richiesti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre sono validi fino alla fine dell'undicesimo mese successivo a quello della domanda;
- i titoli richiesti nel periodo compreso tra il 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo sono validi fino al 30 settembre di tale anno».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1368/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1518/98 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati è ridotto del 5,37 % per evitare il superamento delle spese globali in seguito all'aumento delle quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati; che un eventuale importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati viene versato dopo la campagna, se l'aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato;

(3) considerando che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999 ⁽⁵⁾, hanno comunicato i quantitativi di pomodori trasformati entro e fuori quota; che le quote di concentrati della Francia e del Portogallo non sono state interamente utilizzate nel corso della campagna 1998/99; che pertanto un importo complementare dell'aiuto

stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati dal regolamento (CE) n. 1518/98 deve essere versato alle industrie di trasformazione che hanno presentato apposita domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/97;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori, il succo di pomodoro e i fiocchi di pomodoro, previsto all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in allegato.

2. L'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/97 versa ai trasformatori, sulla base delle domande di aiuto presentate ai sensi dello stesso articolo, l'importo complementare dell'aiuto stabilito dal presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 200 del 16.7.1998, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.

*ALLEGATO***COMPLEMENTO ALL'AIUTO ALLA PRODUZIONE****Campagna 1998/1999**

Prodotto	EUR/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	0,189
2. Fiocchi di pomodoro	0,630
3. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 % ma inferiore all'8 %	0,049
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	0,059
c) pari o superiore al 10 %	0,071
4. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	0,040
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	0,031

REGOLAMENTO (CE) N. 1369/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a
taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 13 e 24,

(1) considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

(2) considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

(3) considerando che, date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingenziale; che sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste; che, per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingenziale, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 2000;

(4) considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contin-

genti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

(5) considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

(6) considerando tuttavia che l'instaurazione di un regime effettivamente comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che dev'essere pertanto ricercato un equilibrio, alla luce di questi vari elementi, per la determinazione delle quote che possono essere concesse alle due categorie di importatori; che, a tal fine, è opportuno aumentare rispetto al 1999 la quota destinata agli importatori non tradizionali;

(7) considerando che, ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali, è opportuno aggiornare il periodo di riferimento utilizzato dai precedenti regolamenti di gestione dei contingenti in oggetto per garantire il libero accesso ai contingenti; considerando che, affinché gli importatori tradizionali possano godere di una maggiore flessibilità, è opportuno considerare come periodo di riferimento appropriato l'anno 1997 o 1998, in quanto sono i più recenti anni rappresentativi della normale evoluzione degli scambi di prodotti in oggetto; che, di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1997 o del 1998;

(8) considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto; che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94;

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

- (9) considerando che, onde creare le migliori condizioni per l'assegnazione e l'esaurimento soddisfacente dei contingenti, è opportuno prevenire eventuali domande speculative e vigilare affinché siano assegnati quantitativi economicamente significativi; che a tal fine appare necessario limitare a un quantitativo predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;
- (10) considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;
- (11) considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato;
- (12) considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 2000;
- (13) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 2000.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.
2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.
3. La parte riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può

essere richiesto da ciascun importatore non può superare l'importo/valore indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino al 10 settembre 1999, alle 15.00 (ora di Bruxelles), alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1997 o 1998.
2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1997 o 1998, come indicato dall'importatore.
3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1997 o 1998 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 24 settembre 1999, alle 10.00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 15 ottobre 1999, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	24 406 037 paia (70 %)	11 745 444 paia (30 %)
	6403 51 6403 59	1 956 500 paia (70 %)	838 500 paia (30 %)
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	8 484 000 paia (70 %)	3 636 000 paia (30 %)
	ex 6404 11 ⁽²⁾	12 760 146 paia (70 %)	5 468 634 paia (30 %)
	6404 19 10	22 328 402 paia (70 %)	9 569 314 paia (30 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	33 663 tonnellate (70 %)	14 427 tonnellate (30 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	25 468 tonnellate (70 %)	10 915 tonnellate (30 %)

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico; calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Quantità massima che può essere richiesta da ciascun importatore che non sia un importatore tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	5 tonnellate
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III —
ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste over kompetente nationale myndigheder
Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών
List of the national competent authorities
Liste des autorités nationales compétentes
Elenco delle autorità nazionali competenti
Lijst van bevoegde nationale instanties
Lista das autoridades nacionais competentes
Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista
Lista över nationella kompetenta myndigheter

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques, 4^e division — Mise en œuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling — Toepassing van de Handelspolitiek
Services des licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel.: (32-2) 230 90 43
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Straße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 404-0
Fax. (49) 61 96 40 42 12

4. ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Φαξ: (30-1) 328 60 94

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel.: (349 1) 3 49 38 94/349 37 78
Fax.: (349 1) 3 49 38 32/349 38 31

6. FRANCE

Services des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél.: (33-1) 40 04 04 04
Télécopieur: (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Tourism and Trade,
Licensing Unit,
Kildare Street,
Dublin 2
Tel.: (353 1) 662 14 44
Fax: (353 1) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione VII
Viale Boston, 25
I-00144 Roma
Tel.: (3906) 59 931
Telefax: (3906) 592 55 56
Telex: 610083 - 610471 - 614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane C.D.I.4
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel.: (31-50) 523 91 11
Fax: (31-50) 523 92 37

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1031 Wien
Tel. (43) 1 71 10 23 61
Fax. (43) 17 15 83 47

12. PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel.: (351-1) 791 18 00, 791 19 43, 793 30 02
Telefax: (351-1) 793 22 10/796 37 23
Telex: 13418

13. SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Puh.: (358) 9 61 41
Telekopio (358) 9 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Enterprise, Trade and Employment,
Import Licensing Branch,
Queensway House,
West Precinct,
Billingham,
Stockton on Tees TS23 2NF
Tel.: (44 1642) 631 21 21
Fax: (44 1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2623/98 della Commissione ⁽²⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 1556/96 ⁽³⁾ a cui si riferiscono gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 123/98 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1057/98 ⁽⁵⁾; che è quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 123/98 e, in particolare, rendere applicabili per tutti i prodotti in causa, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 570/1999 ⁽⁷⁾, fatte salve disposizioni specifiche ed esclusa la possibilità di modificare il paese d'origine per i titoli rilasciati;

(2) considerando che per garantire una gestione rapida ed efficace dei massimali tariffari è necessario prevedere comunicazioni regolari da parte degli Stati membri, ma che sembra tuttavia opportuno limitare quelle concernenti le ciliege acide fresche al periodo di raccolta e di commercializzazione dei prodotti;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli freschi e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il regolamento (CE) n. 123/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95, ad esclusione dell'articolo 5, paragrafo 2.»

2) All'articolo 2, sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

«5. La durata di validità dei titoli d'importazione è di un mese per le ciliege acide fresche e di tre mesi per le ciliege acide trasformate, a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo.

6. Per le ciliege acide fresche, la cauzione a cui è subordinato il rilascio dei titoli d'importazione è di 1,5 EUR/100 kg netti.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1921/95, i dati relativi alle domande di titoli e, se del caso, ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione rilasciati non sono stati utilizzati.

2. Per le ciliege acide trasformate, tali comunicazioni sono limitate al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 5.12.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 17.1.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 21.5.1998, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione e prevede, in particolare, che le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo almeno fino al 31 agosto e, salvo disposizione contraria, non devono essere destinate né a produzioni agricole né a utilizzazioni a scopo di lucro;

(2) considerando che nel corso del mese di maggio 1999 alcune regioni della Comunità sono state colpite da eccezionali inondazioni; che questo crea difficoltà per il pascolo del bestiame nelle zone abituali; che è quindi opportuno trovare temporaneamente soluzioni alternative per ospitare e nutrire il bestiame; che si potrebbe ovviare a tali difficoltà grazie al ricorso alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regime succitato; che è tuttavia opportuno prevedere misure intese a garantire che tali superfici vengano utilizzate senza fini di lucro;

(3) considerando che è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 762/94;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000, in deroga all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 762/94, le superfici dichiarate a riposo possono essere utilizzate dal 15 maggio al 15 luglio 1999 per ospitare e nutrire il bestiame nelle regioni indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire che gli allevatori delle regioni suddette mettano a disposizione senza fini di lucro le terre ritirate dalla produzione da utilizzare per il pascolo del bestiame.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 90 del 7.4.1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18.9.1998, pag. 8.

ALLEGATO

1. GERMANIA:

Hessen

- Landkreise Gross Gerau, Bergstrasse

Rheinland-Pfalz

- Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
- Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer

Baden-Württemberg*Regierungsbezirk Karlsruhe:*

- Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis

Regierungsbezirk Freiburg:

- Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz

Regierungsbezirk Tübingen:

- Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis

Bayern*Regierungsbezirk Schwaben:*

- Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/B.

Regierungsbezirk Oberbayern:

- Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a. Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen

Regierungsbezirk Niederbayern:

- Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn

Regierungsbezirk Oberpfalz:

- Landkreis Regensburg

2. AUSTRIA:

Burgenland

- Oberwart, Güssing

Niederösterreich

- Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung, Gänserndorf, Bruck/Leitha

Oberösterreich

- Perg, Eferding

Steiermark

- Feldbach

Tirol

- Imst

Vorarlberg

- Gesamtes Bundesland
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/1999 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomen-
clatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 861/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire il termine «materia costitutiva della suola esterna» che figura nella nota 4 b) del capitolo 64 della nomenclatura combinata;
- (2) considerando che è necessario a tal fine inserire una nota complementare 2 al capitolo 64 della nomenclatura combinata;
- (3) considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

- (4) considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente nota complementare sarà aggiunta al capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87:

- «2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad esempio durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/1999⁽⁴⁾, prevede all'allegato V, punto C, l'esclusione dal beneficio della parte variabile del premio per le partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 40 % per ciascun gruppo di varietà dell'associazione di produttori;

(2) considerando che la Commissione è stata informata dell'esistenza di un tabacco di valore commerciale molto scarso che verrà escluso dal beneficio della parte variabile, come previsto all'allegato V, punto C, del regolamento (CE) n. 2848/98; che, a motivo dello scarso valore commerciale, è opportuno escludere della parte variabile anche altre categorie scadenti il cui prezzo commerciale è superiore al prezzo minimo maggiorato del 40 %; che occorre modificare il suddetto allegato V, punto C, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di aumentare, per il raccolto 1999, il limite di esclusione dal beneficio della parte variabile per rispondere più efficacemente alle esigenze di miglioramento della qualità del tabacco;

(3) considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco; che le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia fissati per il 1999

all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio; che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia; che tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare a carico del FEAOG né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro;

(4) considerando che il presente regolamento deve essere applicabile prima della scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione fissata all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2848/98;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1999 gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2848/98, a trasferire ad un altro gruppo di varietà i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato V, punto C, del regolamento (CE) n. 2848/98 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per il raccolto 1999, ogni Stato membro può fissare anteriormente al 30 luglio una percentuale superiore al 40 % quale tasso di maggiorazione del prezzo minimo».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Italia	114,6 t di Katerini (gruppo VII)	114,6 t di flue cured (gruppo I)
	193 t di Katerini (gruppo VII)	193 t di light air cured (gruppo II)
	144,4 t di Katerini (gruppo VII)	144,4 t di dark air cured (gruppo III)
Grecia	27 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)	22,7 t di flue cured (gruppo I)
Spagna	3 191 t di dark air cured (gruppo III)	3 191 t di light air cured (gruppo II)
	84 t di dark air cured (gruppo III)	67,2 t di flue cured (gruppo I)
Portogallo	200 t di light air cured (gruppo II)	160 t di flue cured (gruppo I)
Germania	1 317 t di light air cured (gruppo II)	1 234 t di flue cured (gruppo I)
	196 t di dark air cured (gruppo III)	165 t di flue cured (gruppo I)

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/98 ⁽⁴⁾;

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di

Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

1. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 26.6.1998, pag. 29.

ALLEGATO I«*ALLEGATO I*»**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera
per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000***(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	4 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	2 000»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	61,50
0201 10 00 9120	34,00
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	82,00
0201 10 00 9140	47,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	82,00
0201 20 20 9120	47,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	61,50
0201 20 30 9120	34,00
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	103,50
0201 20 50 9120	60,00
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	61,50
0201 20 50 9140	34,00
0201 20 90 9700	34,00
0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	148,50
0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}	91,00
0201 30 00 9150 ⁽⁶⁾	23,50
0201 30 00 9190 ⁽⁶⁾	47,00
0202 10 00 9100	34,00
0202 10 00 9900	47,00
0202 20 10 9000	47,00
0202 20 30 9000	34,00
0202 20 50 9100	60,00
0202 20 50 9900	34,00
0202 20 90 9100	34,00
0202 30 90 9400 ⁽⁶⁾	23,50
0202 30 90 9500 ⁽⁶⁾	47,00

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»

ALLEGATO III«*ALLEGATO III*»**PRIMA PARTE**

**Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità
per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/ capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	1 150	560

SECONDA PARTE

**Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il
periodo 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/ capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	200	610

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie e
fissa gli importi degli aiuti per i prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifici delle Canarie in carni bovine e in riproduttori di razza pura;

considerando che le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1319/98 della Commissione ⁽³⁾, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999; che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni bovine, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore di cui trattasi, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio; che occorre di conseguenza prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, nel settore delle carni bovine, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità sono fissati negli allegati II e III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 26.6.1998, pag. 22.

*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni bovine per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero (*) o quantità in tonnellate
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	4 300 (*)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	19 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	21 000

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

^(*) In capi.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	61,50
0201 10 00 9120	34,00
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	82,00
0201 10 00 9140	47,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	82,00
0201 20 20 9120	47,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	61,50
0201 20 30 9120	34,00
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	103,50
0201 20 50 9120	60,00
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	61,50
0201 20 50 9140	34,00
0201 20 90 9700	34,00
0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	148,50
0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}	91,00
0201 30 00 9150 ⁽⁶⁾	23,50
0201 30 00 9190 ⁽⁶⁾	47,00
0202 10 00 9100	34,00
0202 10 00 9900	47,00
0202 20 10 9000	47,00
0202 20 30 9000	34,00
0202 20 50 9100	60,00
0202 20 50 9900	34,00
0202 20 90 9100	34,00
0202 30 90 9400 ⁽⁶⁾	23,50
0202 30 90 9500 ⁽⁶⁾	47,00

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

ALLEGATO III

Importo dell'aiuto che può essere concesso nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari dalla Comunità

(in EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	700

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di giugno 1999 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1054/1999 della Commissione, del 21 maggio 1999, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1999 — 30 giugno 2000) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1054/1999 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1054/1999 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti; che le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1054/1999 per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 0,6297 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1054/1999;
- b) 12,369 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1054/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 129 del 22.5.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere

concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	58,16
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	34,50

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1378/1999 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 1999
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 51,02 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(EUR/t)</i>		<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	81,42	1104 23 10 9100	87,24
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	69,79	1104 23 10 9300	66,88
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	69,79	1104 29 11 9000	28,21
1102 90 10 9100	62,01	1104 29 51 9000	27,66
1102 90 10 9900	42,17	1104 29 55 9000	27,66
1102 90 30 9100	67,70	1104 30 10 9000	6,92
1103 12 00 9100	67,70	1104 30 90 9000	14,54
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	104,69	1107 10 11 9000	49,23
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	81,42	1107 10 91 9000	73,59
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	69,79	1108 11 00 9200	55,32
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	69,79	1108 11 00 9300	55,32
1103 19 10 9000	41,07	1108 12 00 9200	93,06
1103 19 30 9100	64,08	1108 12 00 9300	93,06
1103 21 00 9000	28,21	1108 13 00 9200	93,06
1103 29 20 9000	42,17	1108 13 00 9300	93,06
1104 11 90 9100	62,01	1108 19 10 9200	48,64
1104 12 90 9100	75,22	1108 19 10 9300	48,64
1104 12 90 9300	60,18	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	28,21	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	105,62
1104 19 50 9110	93,06	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	80,86
1104 19 50 9130	75,61	1702 30 91 9000	105,62
1104 21 10 9100	62,01	1702 30 99 9000	80,86
1104 21 30 9100	62,01	1702 40 90 9000	80,86
1104 21 50 9100	82,68	1702 90 50 9100	105,62
1104 21 50 9300	66,14	1702 90 50 9900	80,86
1104 22 20 9100	60,18	1702 90 75 9000	110,67
1104 22 30 9100	63,94	1702 90 79 9000	76,81
		2106 90 55 9000	80,86

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/1999 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1999****recante modifica del regolamento (CE) n. 1304/1999 che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che è opportuno fissare a tre mesi la validità dei titoli A2;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 e A2 sono validi tre mesi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

DIRETTIVA 1999/59/CE DEL CONSIGLIO**del 17 giugno 1999****che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che:

- (1) l'articolo 14 del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;
- (2) le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di telecomunicazioni, a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore;
- (3) il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e, di conseguenza, l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività;
- (4) per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, andrebbe assicurata in particolare l'imposizione, all'interno della Comunità, di tali servizi utilizzati da clienti in essa stabiliti;
- (5) per conseguire tale obiettivo, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni rese a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo sono in linea di massima soggette a imposizione nel luogo del destinatario dei servizi;

- (6) ai fini di una tassazione uniforme delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni fornite da soggetti passivi stabiliti in un paese terzo a persone non aventi lo status di soggetto passivo stabilite nella Comunità e che vengono in essa effettivamente utilizzati e impiegati, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della facoltà di spostare il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE; che per corrispondenti prestazioni di servizi ad altri destinatari nella Comunità può tuttavia continuare ad applicarsi l'articolo 9, paragrafo 3 di tale direttiva;
- (7) per stabilire una norma speciale di localizzazione delle operazioni di telecomunicazioni, occorre definire tali servizi ed è opportuno ispirarsi a definizioni già acquisite a livello internazionale, in particolare per i servizi di instradamento e terminali di messaggi telefonici internazionali, nonché per quanto riguarda l'accesso a reti globali di informazioni;
- (8) la tassazione nel luogo del beneficiario della prestazione comporta altresì che i soggetti passivi non debbano ricorrere alle procedure di cui alle direttive 79/1072/CEE ⁽⁵⁾ e 86/560/CEE ⁽⁶⁾; è opportuno inoltre evitare che soggetti passivi stranieri a causa delle nuove norme relative alla localizzazione debbano essere registrati per motivi d'imposizione in un altro Stato; ciò si consegue rendendo il beneficiario della prestazione obbligatoriamente debitore dell'imposta, sempre che siffatto beneficiario sia un soggetto passivo;
- (9) è pertanto opportuno modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

- 1) Alla fine dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente trattino:

⁽¹⁾ GU C 78 del 12.3.1997, pag. 22.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 287 del 22.9.1997, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/49/CE (GU L 139 del 2.6.1999 pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo mediante l'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

«— prestazioni di servizi di telecomunicazioni. Sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione. Ai sensi della presente disposizione è considerata come facente parte di una prestazione di servizi di telecomunicazioni anche la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni.»

2) Dopo l'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera e) fornite da un soggetto passivo, stabilito fuori della Comunità, ad una persona che non ha lo status di soggetto passivo, stabilita nella Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b).»

3) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, registrato all'interno del proprio territorio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia gli Stati

membri possono disporre che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING

DIRETTIVA 1999/60/CE DEL CONSIGLIO**del 17 giugno 1999****che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE⁽²⁾ e gli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE⁽³⁾ stabiliscono limiti numerici espressi in ecu per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro il quale gli Stati membri possono concedere alcune deroghe a tali direttive;
- (2) considerando che l'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in ecu nella citata direttiva in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità;
- (3) considerando che tale revisione degli importi espressi in ecu, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, è stata a tutt'oggi operata dal Consiglio a tre riprese, con le direttive 84/569/CEE⁽⁴⁾, 90/604/CEE⁽⁵⁾ e 94/8/CE⁽⁶⁾;
- (4) considerando che il quarto periodo quinquennale seguente all'adozione della direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 è terminato il 24 luglio 1998 e che un riesame dei suddetti importi è giustificato;
- (5) considerando che in termini reali l'ecu ha perduto negli ultimi cinque anni una parte del suo valore; che pertanto, per tener conto dell'evoluzione economica e monetaria della Comunità, risulta necessario maggiorare tali importi espressi in ecu;
- (6) considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽⁷⁾, stabilisce che dal 1° gennaio 1999 la moneta nazionale degli Stati membri parte-

cipanti sarà l'euro e che l'euro sarà sostituito alla moneta nazionale di ogni Stato partecipante al tasso di conversione fissato; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁸⁾, prescrive che durante il periodo transitorio (1° gennaio 1999-31 dicembre 2001) l'euro sia diviso in unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione; che, di conseguenza, è opportuno che gli importi citati nella presente direttiva siano espressi in euro; che gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti in base ai tassi di conversione; che gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle monete nazionali degli Stati membri non partecipanti in base al tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 4 gennaio 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini «totale dello stato patrimoniale: 2 500 000 ECU» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 3 125 000 EUR»;
- al secondo trattino: i termini «importo netto del volume d'affari: 5 000 000 di ECU» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d'affari 6 250 000 EUR».

2. L'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini «totale dello stato patrimoniale: 10 000 000 di ECU» sono sostituiti dai termini «totale dello stato patrimoniale: 12 500 000 EUR»;
- al secondo trattino: i termini «importo netto del volume d'affari: 20 000 000 di ECU» sono sostituiti dai termini «importo netto del volume d'affari 25 000 000 di EUR».

3. La revisione degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è la quarta revisione quinquennale prevista dall'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

⁽¹⁾ GU L 222, del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 4.12.1984, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Articolo 2

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, il controvalore in moneta nazionale è ottenuto applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 4 gennaio 1999.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che intendono valersi dell'opzione prevista dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE, come modificata dalla presente direttiva, mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva in qualsiasi momento a decorrere dalla data di pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING

DIRETTIVA 1999/61/CE DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 1999****che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, lettera e),vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 98/67/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

(1) considerando che la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/129/CE ⁽⁶⁾, vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

(2) considerando che la decisione 1999/129/CE estende l'elenco dei prodotti esonerati alle proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton ottenute da pelli animali e prodotte in determinate condizioni;

(3) considerando che, per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica, la decisione 1999/420/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modifica conseguentemente la decisione 91/516/CEE della Commissione ⁽⁸⁾, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali;

(4) considerando che le direttive 96/25/CE e 79/373/CEE recano rispettivamente disposizioni generali e particolari in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi e degli alimenti composti per animali; che, per evitare che mangimi contenenti proteine derivate da taluni tessuti di

mammiferi vengano somministrate ai ruminanti per ignoranza della legislazione sanitaria e delle norme vigenti in materia di mangimi, le direttive in parola prevedono un'opportuna etichettatura di tali mangimi, che segnali chiaramente il divieto della loro utilizzazione nella dieta dei ruminanti e rechi contestualmente l'elenco dei prodotti che ne sono esonerati; che detto elenco deve essere quindi modificato in conseguenza;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il punto 7.1, secondo capoverso, terzo trattino della parte A dell'allegato alla direttiva 79/373/CEE è sostituito dal testo seguente:

«— proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton:

i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

e

ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C e da un trattamento termico a > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

e

iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);».

⁽¹⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 41 del 16.2.1999, pag. 14.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

Articolo 2

Il punto 1, secondo capoverso, terzo trattino del capitolo VIII, parte A dell'allegato alla direttiva 96/25/CE è sostituito dal testo seguente:

«— proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton:

i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

e

ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C e da un trattamento termico a > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

e

iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

[notificata con il numero C(1999) 1601]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/420/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, lettera e),

(1) considerando che la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/129/CE ⁽⁴⁾, vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

(2) considerando che la decisione 1999/129/CE, recante modifica della decisione 94/381/CE, estende l'elenco dei prodotti esonerati alle proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton ottenute da pelli animali e prodotte in determinate condizioni;

(3) considerando che, per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica con la legislazione veterinaria, la decisione 91/516/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingre-

dienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/582/CE ⁽⁶⁾, vieta l'uso di alcune proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi per ruminanti e deve essere quindi modificata in conseguenza;

(4) considerando che le disposizioni previste si applicano fatte salve le eventuali norme più severe che gli Stati membri possono avere adottato secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽⁷⁾;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 91/516/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 16.2.1999, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'allegato si applicano fatte salve la decisione 94/381/CE e le disposizioni adottate dagli Stati membri secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il punto 9, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

← proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton:

i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

e

ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C e da un trattamento termico a > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

e

iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);».
